



Allegato **B)** al n. 653 di Raccolta

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. "Codice del Terzo Settore" o "C-TS"), è costituita una Fondazione in forma di organizzazione senza scopo di lucro denominata:

"FONDAZIONE AMICI DI MARIA ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata

"FONDAZIONE AMICI DI MARIA ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile in materia, cui si rinvia, per quanto non previsto dal presente Statuto.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 2) SEDE

La Fondazione ha sede in Oppido Lucano (PZ), alla Via Cervellino, C/o Parrocchia Santi Pietro e Paolo.

ARTICOLO 3) SCOPO

La Fondazione si ispira ai valori cristiani della centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti, della solidarietà umana, della condivisione, dell'accoglienza fraterna e del volontariato, inteso come libero e gratuito servizio agli ultimi, e, svolgendo una o più attività di interesse generale, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed, in particolare, quello:

- a) di promuovere la tutela e l'accoglienza dei diversamente abili;
- b) di promuovere la tutela e l'accoglienza degli anziani, con particolare riferimento a coloro che non sono in grado di autoprovvadersi;
- c) di accogliere persone senza fissa dimora;
- d) di promuovere la tutela e l'accoglienza dei minori in difficoltà o senza famiglia, delle ragazze madri, gestanti o donne in difficoltà nel primo periodo di vita del bambino;
- e) di accogliere giovani in difficoltà educandoli a vivere il presente in modo attivo e costruttivo facendo tesoro delle esperienze passate con lo sguardo proteso verso il futuro, educandoli alla speranza, dando significato a tutto ciò che sono, che fanno ed in cui credono, gustando le realtà più belle della vita nel modo più profondo ed alto possibile.

Il tutto attraverso iniziative di volontariato in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed ecclesiali, creando e gestendo strutture del tipo "casa-famiglia" nel Comune di Oppido Lucano e nell'intera Basilicata per l'accoglienza delle persone come sopra indicate, secondo le linee di uno specifico progetto, nello spirito della legge n. 184/83;

- f) di attivare ogni iniziativa idonea - come pubblicazioni, manifestazioni e programmi radiotelevisivi - per sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sui temi della vita, dell'accoglienza e della solidarietà;
- g) di promuovere iniziative di formazione del volontariato in collaborazione con istituzioni civili ed ecclesiali, associazioni e privati;

h) il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e superamento dell'isolamento di cui esse soffrono, anche mediante servizi di assistenza e ricovero, diurno e notturno.

A tal fine la Fondazione - su delibera del Consiglio di Amministrazione - potrà partecipare alle forme federative, associative e cooperativistiche previste dalla normativa su Organismi aventi finalità affini, ovvero Enti Ecclesiastici.

ARTICOLO 4) OGGETTO

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale:

a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle innanzi indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nei limiti predetti e per il tramite del Consiglio di Amministrazione, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità;

tali attività vengono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, il tutto in conformità alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra individuate e comunque nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari, la Fondazione potrà tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc., cooperative), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine;
- l'acquisto o la locazione di immobili strumentali;
- la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si renda opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste.

Titolo II - PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 5) PATRIMONIO INIZIALE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila e zero centesimi).

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazio-

ni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento di tutto o parte del patrimonio iniziale e del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ARTICOLO 6) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori o altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come l'intero patrimonio dell'Ente, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione stessa, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la ispirano.

ARTICOLO 7) ESERCIZI

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Titolo III - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 8) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente e disporre la revoca;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- gestire la Fondazione e compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della stessa;
- approvare il bilancio di esercizio entro i termini di legge;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto;
- deliberare la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

ARTICOLO 10) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL C.D.A.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da tre a cinque consiglieri, che durano in carica fino a revoca.

Presidente del C.d.A. è il Vescovo Diocesano pro tempore dell'Arcidiocesi di Acerenza; Vice Presidente è il parroco pro tempore della Parrocchia Santi Pie-

tro e Paolo di Oppido Lucano.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui conferiti spettano al Vice Presidente.

Alla morte di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di rinuncia o di sua impossibilità perpetua a ricoprire l'incarico, il Vescovo Diocesano pro tempore dell'Arcidiocesi di Acerenza indicherà la persona che dovrà sostituire il componente defunto o rinunziante o impossibilitato, e che dura in carica per tutta la durata della sua vita.

Tale designazione avverrà di comune accordo da parte dei discendenti in linea retta della famiglia dei soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata dal Presidente con invito scritto diramato, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati, a tutti i membri del C.d.A. e dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare.

Il C.d.A. si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

E' validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei membri che lo compongono; è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente.

E', comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dello stesso e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le deliberazioni del C.d.A. sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

I verbali delle deliberazioni del C.d.A. devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione di ufficio.

ARTICOLO 11) PRESIDENTE

Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; inoltre, il Presidente:

- convoca il C.d.A. e lo presiede proponendo le materie da trattare nella adunanza;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e, qualora si renda necessario, ne promuove le opportune modifiche che avverranno con il consenso del C.d.A., il quale delibera ai sensi dell'art. 10 che precede;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il terzo componente il Consiglio Medesimo più anziano della famiglia fondatrice.

ARTICOLO 12) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, tra i quali il C.d.A. attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2° del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del C.d.A. convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme del C.T.S.;
- può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al C.d.A., al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni dell'ente o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del C.d.A.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dello stesso organo.

La convocazione è effettuata con invito scritto diramato, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati, a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare; in caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

E' validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi membri; è, comunque, validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dello stesso.

E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

ARTICOLO 13) REVISIONE LEGALE

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, il Revisore Legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il Revisore Legale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La funzione di revisione legale è affidata all'Organo di Controllo, ove non risulti nominato un Revisore Legale dei conti, ai sensi dell'art. 30, comma 6° D.Lgs. n. 117/2017.

Titolo IV - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 14) ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1° C.T.S. e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

FIRMATO: Donato Antonio Avigliano, Vito Blasi, Maria Giuseppina Brando teste, Angela Santoro teste, Francesca Liscio Notaio segue Sigillo